L'anno duemilaventisei, il giorno ……. del mese di , presso la sede del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra, si sono incontrati:

il **Consorzio di Bonifica d'Ogliastra**, nella persona dell'Ing. Giuseppe Giacobbe nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, assistito dal Direttore Generale F.F. Dott.ssa Anna Maria Musella
e
i componenti delle **Rappresentanze Sindacali Aziendali**
- Angius Amanzio per la FLAI/CGIL
- Mucaria Carlo per la FAI-CISL

al fine di stipulare il presente **Accordo Integrativo Aziendale per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro**.

PREMESSO CHE: con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° in data , esecutiva nelle forme di legge è stato approvato lo schema del presente accordo;

convengono quanto segue:

Art. 1 - Orario di lavoro
Al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi consortili nonché promuovere il benessere lavorativo, nel rispetto delle disposizioni in materia di orario del lavoro di cui all'art. 47 del vigente C.C.N.L. si stabilisce quanto segue:

- La rilevazione delle presenze viene accertata mediante rilevazione automatica, con l'impiego di apposito badge al cui corretto utilizzo è obbligato ciascun dipendente, in ogni occasione di entrata o di uscita dal luogo di lavoro (ad es. anche nel caso di sopralluoghi, altre esigenze di servizio o pausa caffè). L'unità minima per la rilevazione delle presenze è il minuto primo.
- Le assenze dal lavoro (ferie, congedi, permessi) devono sempre essere preventivamente autorizzate dal dirigente d'Area di appartenenza o in caso di loro assenza dal responsabile di settore di appartenenza o da altro dirigente.

- Personale operaio che svolge l'attività nell'intero comprensorio del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra appartenente alle aree B, C e D:

Viene confermato l'orario di lavoro concordato con il precedente accordo stipulato il 06.08.2019 come da schema approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 14.06.2019 così sinteticamente riportato:

nel periodo estivo (6 mesi): dal **15 aprile al 14 ottobre** (41:30 ore settimanali)

Dal Lunedì al venerdì 07:00 – 14:00 e il Sabato 7:00 – 13:30

nel periodo invernale (6 mesi): dal **15 ottobre al 14 aprile** (32:30 ore settimanali)
Lunedì al venerdì 07:30 – 14:00

L'orario di lavoro del personale operaio non prevede flessibilità.

- Personale impiegatizio che svolge l'attività presso la sede del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra:
L'attività lavorativa è articolata in 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:
Lunedì 08:00 – 14:00
Martedì 08:00 – 14:00 – 15:00 – 18:00
Mercoledì 08:00 – 14:00 – 15:00 – 18:00
Giovedì 08:00 – 14:00
Venerdì 08:00 – 14:00
La flessibilità in ingresso è di 1 ora al mattino, mentre per il pomeriggio è pari a 30 minuti.
La flessibilità prevista al comma precedente sarà organizzata in modo da garantire gli orari di apertura al pubblico e più in generale la funzionalità dell'ufficio.
Eventuali ritardi devono essere recuperati entro la stessa giornata lavorativa e, comunque entro il mese. I ritardi non recuperati verranno detratti dal monte ore permessi ancora disponibile, in caso contrario daranno luogo a decurtazioni stipendiali rapportate al periodo complessivo di assenza su base mensile.
Eventuali eccedenze orarie giornaliere del dipendente, strettamente funzionali ad evitare l'interruzione delle lavorazioni in corso, non rinviabili al giorno successivo, nel limite di minimo 10 minuti al giorno al netto degli orari da recuperare, confluiscono nel "monte ore individuale" (oltre i 30 minuti si configura orario straordinario che deve necessariamente essere autorizzato) che può essere accantonato e utilizzato a compensazione del debito orario maturato nel mese corrente e successivo.

(resta inteso che:

• il prolungamento dell'orario di lavoro non preventivamente accordato dal responsabile non può costituire strumento di accumulo sistematico di ore non preventivamente autorizzate;

• è consentito per il solo tempo necessario ad espletare lavorazioni non rinviabili al giorno successivo sotto la responsabilità di ciascun dipendente che potrà essere chiamato in qualunque momento a fornirne giustificazione;

• se non giustificabile, il prolungamento dell'orario non aderente a quanto sopra specificato, costituisce violazione del dovere di osservanza dell'orario di lavoro)

Il rientro pomeridiano è previsto nelle giornate di Martedì e Mercoledì. In via del tutto eccezionale, su specifica e motivata richiesta del dipendente può essere autorizzato il rientro in altra giornata lavorativa della settimana.
Il dipendente può allontanarsi dal luogo di lavoro per una breve pausa giornaliera retribuita, c.d. *pausa caffè*, non superiore a 15 minuti. Tale assenza deve sempre essere rilevata attraverso il sistema automatico di rilevazione. Eventuali minuti eccedenti detto termine dovranno essere recuperati nella stessa giornata lavorativa.

Art. 2 - Pausa pranzo
Il dipendente che svolge orario di lavoro continuato ha sempre diritto alla pausa pranzo. La pausa è convenzionalmente stabilita dalle ore 14:00 alle 15:00. In casi particolari, detta pausa può essere ridotta da un ora a 30 minuti nel rispetto del principio della flessibilità di cui all'articolo precedente o su disposizione del Dirigente qualora specifiche esigenze di continuità lavorativa lo richiedano.
La pausa pranzo non è retribuita.

Art. 3 Buono pasto
Il Consorzio, riconosce al personale che presta la propria attività presso la sede consortile e il comprensorio di bonifica, a fronte della prestazione di lavoro giornaliera, comunque non inferiore alle cinque ore di presenza, un buono pasto elettronico del corrispondente valore di euro 5,00.

Art. 4 - Ferie e permessi
Le ferie, i permessi e le altre assenze giustificate sono regolamentate dall'art. 89 CCNL vigente ad eccezione di quanto segue:
- Il termine semestrale di cui all'art. 89, ultimo comma, del CCNL per il godimento delle ferie è elevato a 12 mesi;
- Il periodo di ferie annuali è pari a 24 giorni lavorativi per il personale operaio che svolge attività con orario differenziato articolato in cinque giorni settimanali nel periodo invernale in sei giorni settimanali nel periodo estivo;
- Il periodo di ferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi per il personale impiegato;
- nei giorni precedenti le seguenti festività, 1° gennaio, 15 agosto, 25 dicembre, salvo esigenze tecnico-organizzative o disposizioni particolari del Dirigente d'Area, è concesso un permesso straordinario di 2 ore da fruire al termine della giornata lavorativa.

Art. 5 - Reperibilità
II presente accordo riguarda la prestazione della reperibilità da parte dei dipendenti del Consorzio durante l'intero anno solare al fine di garantire la continuità e la sicurezza dello svolgimento delle attività istituzionali e in senso lato l'esercizio degli impianti e delle infrastrutture inerenti funzioni di scolo e irrigazione, in un ambito temporale al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dai contratti collettivi nazionali di categoria, nonché dai contratti integrativi aziendali.
Per reperibilità si intende una prestazione, fornita dal lavoratore dipendente consistente nella predisposizione di condizioni atte a consentirne l'agevole ed immediato reperimento, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, eventualmente anche al fine di svolgere prestazioni di lavoro straordinario in relazione alle funzioni

operative più avanti specificate alla cui richiesta da parte dell'Ente il lavoratore deve poter rispondere in tempi stretti.
Nel periodo aprile-ottobre (periodo di erogazione dell'acqua attraverso impianti di sollevamento), la squadra reperibile deve essere costituita da minimo tre unità di cui una addetta agli impianti. Nel periodo da novembre a marzo (periodo di "*erogazione a caduta*") la squadra reperibile deve essere costituita da minimo due unità.
Per indennità di reperibilità si intende il compenso attribuito in funzione della durata della situazione di disagio o di "sacrificio" in cui il lavoratore è costretto a permanere per essere in grado di fornire la prestazione della reperibilità.
Con riferimento a quanto indicato al 4° comma dell'art. 51 del CCNL, la durata della reperibilità sarà pari a 24 ore nei giorni non lavorativi, e a 17 ore per i giorni lavorativi.
Ai dipendenti ai quali viene richiesta la reperibilità è corrisposta, durante l'anno, un'indennità giornaliera negli importi e con la metodologia e la decorrenza stabiliti dalla contrattazione nazionale.
Al lavoratore in reperibilità chiamato per l'intervento, oltre l'orario di effettiva prestazione verranno liquidate un'ora di retribuzione straordinaria fino alla percorrenza di 10 km e due ore di retribuzione straordinaria per percorrenze maggiori, calcolate dal domicilio del dipendente alla sede consortile, per tener conto dei tempi di trasferimento.
La prestazione della reperibilità sarà comunicata dalla Direzione del Consorzio (ovvero dal funzionario a ciò delegato), entro le ore 14 della giornata di mercoledì di ogni settimana, nel rispetto delle limitazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti vigenti in materia. Le parti concordano che per le giornate di reperibilità effettuate in corrispondenza dei seguenti giorni: Primo dell'Anno, 6 gennaio, 25 aprile, Pasqua, lunedì dopo Pasqua (Pasquetta), 1° maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1°e 30 novembre (festa del patrono); 8, 25, 26 dicembre, l'indennità di reperibilità è aumentata di 10 euro giornalieri rispetto a quanto previsto dal CCNL per i giorni festivi.

Art. 7 - Lavoro straordinario e festivo
Nel rispetto della norma di cui all'Art. 80 del vigente CCNL le R.S.A. potranno periodicamente verificare che le prestazioni di lavoro straordinario rientrino nei limiti di cui all'articolo stesso.
Resta inteso che non sussiste alcun limite alla prestazione di lavoro straordinario nei casi di emergenza idraulica di competenza del Consorzio, ovvero di situazioni di gravità assoluta che possano compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.
Le prestazioni straordinarie nei giorni festivi saranno retribuite sempre e comunque con un minimo di quattro ore.

Art. 8 – Indennità per incarico di preposto
Gli operai inquadrati nelle aree C e D possono essere individuati, eventualmente a rotazione per congrui periodi, quale "preposto" per l'effettuazione dell'attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D.Lgvo 81/08.
Per la durata dell'incarico, in forza del quale il dipendente svolgerà tale attività, è riconosciuta una indennità mensile pari a € 80,00 riassorbibile nel caso di eventuale successiva promozione a capo operaio.

Art. 9 - Utilizzo automezzi
Per lo svolgimento delle attività istituzionali, i dipendenti sono tenuti a utilizzare, prioritariamente i mezzi in uso al Consorzio (in proprietà o ad altro titolo). Il

conducente del mezzo deve obbligatoriamente registrare l'utilizzo attraverso la compilazione della scheda di rilevamento (mensile) situata all'interno di ogni autoveicolo.
L'utilizzo degli automezzi consortili è limitato al trasporto del personale dipendente e/o degli amministratori dell'Ente. In via eccezionale possono essere trasportati, per esclusivi motivi di ufficio, anche altri soggetti (dipendenti e/o amministratori di altri Enti e/o società erogatori di servizi pubblici, professionisti).
I lavoratori utilizzatori dei mezzi si impegnano a curare la pulizia dei mezzi in dotazione e a utilizzarli con diligenza.

Art. 10 – Abbigliamento da lavoro
Durante l'orario di lavoro il dipendente ha il dovere di indossare l'abbigliamento da lavoro messo a disposizione dall'Ente.

Art. 11 – Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica a tutto il personale consortile di cui all'art. 2 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, in servizio al momento della sottoscrizione del presente accordo ed al personale eventualmente assunto successivamente, nel periodo di vigenza del presente accordo, per il periodo di validità dell'accordo stesso.

Art. 12 - Validità e durata
Il presente accordo integrativo aziendale ha durata di anni 4 dalla data di sottoscrizione e continua a produrre i suoi effetti fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo. Annulla e sostituisce integralmente le precedenti intese.

Letto, sottoscritto e firmato in duplice originale.

Per l'Amministrazione
IL PRESIDENTE
Ing. Giacobbe Giuseppe

per la FLAI/CGIL: Angius Amanzio

per la FAI-CISL: Mucaria Carlo